

N. R.G. 10588 / 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **10588/2018** promosso da:

CURATELA DEL FALLIMENTO VALLESABBIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

RICORRENTE

contro

RUBEN SPEZZATI
MARIKA CARGNONI
SILVIA CARGNONI
GIAN LUCA AMBROSI
FABIO PERSI

RESISTENTI

Il giudice designato, a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 671 c.p.c. la curatela del fallimento Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.l. ("VSA") ha chiesto il sequestro conservativo dei patrimoni dei resistenti, fino alla concorrenza di € 500.000,00 a garanzia del credito risarcitorio derivante da responsabilità degli amministratori della società dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Brescia del 21.2.2018.

La ricorrente ha fondato la propria domanda sul presupposto che i resistenti, nelle rispettive qualifiche di amministratori succedutesi nel tempo (Ambrosi a.u. dal 26.2.2014 al 15.9.2014, Spezzati pres. C.d.A. composto anche da Silvia e Marika Cargnoni, dal 23.9.2014 al fallimento) si siano resi responsabili di atti di *mala gestio* e abbiano aggravato il dissesto economico della società, in violazione degli obblighi di legge; più precisamente la curatela ha contestato ai resistenti di aver depauperato tra il 2014 e il 2016 il patrimonio societario, causando un danno complessivo di € 879.414,57.

Detto danno discenderebbe:

- a) dall'aver omesso di adottare i provvedimenti di legge allorché al 31.12.2015 la situazione contabile manifestava un patrimonio netto negativo o comunque dall'aver omesso di rilevare la causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda del 18.4.2016;
- b) dall'aver erogato indebitamente, anche in data successiva alla risoluzione dell'affitto d'azienda del



17.5.2016, finanziamenti a fondo perduto e prestiti con scarsa probabilità di recupero del capitale nonché aver ceduto gratuitamente crediti in favore di altre società (Vallesabbia Servizi S.r.l. ("VS") e Depuradro S.r.l. ("D")), con disposizioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- disposte in una situazione di conflitto di interessi (la composizione soggettiva dell'organo gestorio di VSA era identica a quella degli organi gestorii di VS e D o comunque Silvia Cargnoni e Ruben Spezzati sarebbero legati da stretti rapporti di parentela con gli amministratori di VS in concordato)
- mai fatte oggetto di richieste di restituzione;

b) dall'aver sostenuto costi il cui onere doveva essere sopportato da soggetti diversi dalla fallita.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, la curatela ha allegato che Marika Cargnoni, in epoca antecedente all'assunzione della carica gestoria, aveva costituito un fondo patrimoniale sui beni di sua proprietà. Dal punto di vista oggettivo, ha allegato che il patrimonio dei resistenti è composto prevalentemente da quote di cespiti immobiliari.

I resistenti si sono costituiti in giudizio e hanno contestato le deduzioni della curatela, chiedendo il rigetto delle pretese cautelari.

Nel merito, hanno dedotto che VSA è una società che si occupa della gestione e dello smaltimento di rifiuti, costituita *ad hoc* quale *newco* insieme alla "gemella" D, entrambe interamente partecipate da Ecofondi S.r.l., per garantire l'attuazione di un complesso piano di concordato preventivo predisposto per VS. L'attuazione del piano comportava, tra le altre, l'affitto e la futura cessione dei rami di azienda di VS in capo alle due *newco* (a VSA il ramo relativo agli impianti del sito di Agnosine, a D il ramo relativo agli impianti del sito di Adro).

Le disposizioni da VSA a VS per € 40.700,00 e a D per € 458.460,74D erano dunque strumentali, secondo i resistenti, ad attuare il piano concordatario, e in particolare a coprire le perdite operative del gruppo così da garantirne la continuità aziendale, nell'ottica dell'accennata cessione dei rami d'azienda, in un settore particolarmente delicato quale è per l'appunto quello dello smaltimento dei rifiuti, ossia un servizio di pubblico interesse che non ammette interruzioni.

Le operazioni contestate come illecite da parte della curatela devono pertanto ritenersi legittime in quanto rientranti nell'oggetto sociale - come ricostruibile alla luce del coordinamento economico produttivo e dell'unitaria attività d'impresa delle società facenti capo a un unico soggetto direttivo, Ecofondi S.r.l.

Con riferimento alle singole difese, Ambrosi, cui è imputata l'erogazione di prestiti a fondo perduto in favore di VS, ha eccepito che a lui non possono essere addebitati gli illeciti eventualmente compiuti dagli amministratori che hanno esercitato la funzione gestoria in epoca successiva alla sua cessazione dall'incarico.



Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito precisato.

Quanto al *fumus boni iuris* dell'invocata cautela, sulla base della documentazione prodotta dalla curatela appare verosimile la natura dissipativa delle disposizioni effettuate (a titolo di erogazione di somme a fondo perduto, con atto abdicativo di rinuncia al relativo credito da parte di Ambrosi, nonché, per gli altri amministratori, a titolo di cessione di crediti in assenza di corrispettivo o di finanziamenti infruttiferi con scarsa probabilità di recupero del capitale, come attestato dalla sistematica svalutazione dei relativi crediti, in assenza di richieste di restituzione) da parte della società poi fallita in favore di VS e D, anche in un periodo in cui gli amministratori avrebbero dovuto rilevare la situazione di dissesto economico.

Di contro, allo stato non si apprezzano, dal punto di vista delle allegazioni e delle prove offerte in questa fase dagli amministratori, specifici vantaggi compensativi in favore dei creditori della fallita - quand'anche facente parte di una realtà di gruppo - idonei a neutralizzare gli svantaggi immediati per gli stessi creditori sociali.

A fronte degli addebiti mossi dal fallimento, i resistenti non hanno offerto elementi puntuali da cui ricavare che le operazioni contestate potessero rispondere effettivamente all'interesse specifico di VSA, traducendosi in appositi benefici indiretti della fallita collegati a un vantaggio complessivo del gruppo (e non dunque soltanto in generici benefici della controllante o delle altre società del gruppo), eziologicamente derivanti dagli specifici atti di gestione oggetto di contestazione da parte del fallimento nonché idonei a compensare, secondo una valutazione *ex ante*, quantomeno nelle ragionevoli previsioni dell'organo amministrativo, gli effetti negativi immediatamente discendenti dalle disposizioni patrimoniali contestate.

In tal senso, pertanto, non possono essere utilmente invocati dai resistenti:

- a) gli auspicati vantaggi connessi all'attuazione del piano concordatario predisposto per VS, dal momento che l'interesse della *newco* non si identifica automaticamente nel fascio degli interessi perseguiti dalla eventuale capogruppo, né l'interesse alla continuità del servizio di smaltimento di rifiuti dello stabilimento di Agnosine risulta correlato a quello della continuità del servizio di smaltimento di rifiuti dello stabilimento di Adro;
- b) i vantaggi ricavabili dal raffronto tra le perdite accertate in sede fallimentare e le ipotetiche maggiori perdite che VSA avrebbe accusato qualora non fosse intervenuta la cessione del ramo di azienda di Agnosine a GTS Italia S.r.l. (soggetto diverso dalla *newco* indicata quale cessionaria nel piano di concordato) dal momento che, già sotto il profilo oggettivo della giustificazione causale, non risulta che i finanziamenti e le disposizioni patrimoniali effettuate in favore di D e VS fossero finalizzate specificamente a garantire la cessione del ramo di Agnosine.

Anche a voler tralasciare, in questa fase, ogni approfondimento su eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori, in assenza di elementi sufficienti a giustificare la rispondenza delle



operazioni di finanziamento in favore di VS e di D all'interesse di VSA - operazioni protrate, si ribadisce, anche quando il patrimonio netto era fortemente negativo - deve ritenersi che le condotte contestate ai resistenti abbiano determinato un depauperamento del patrimonio sociale e un danno alle ragioni dei creditori.

L'entità del danno deve essere prudenzialmente determinata nella misura dell'entità delle somme oggetto di operazioni dissipative di finanziamento diretto o indiretto.

Quanto al *periculum in mora*, sotto il profilo soggettivo deve ravvisarsi l'esigenza di una tempestiva cautela diretta alla neutralizzazione dei probabili effetti pregiudizievoli conseguenti al compimento di atti dispositivi nell'arco temporale fisiologicamente necessario allo svolgimento del giudizio di cognizione, come ricavabile dalla costituzione di un fondo patrimoniale ad opera di Marika Cargnoni nel 2014, in epoca immediatamente precedente all'assunzione dell'incarico gestorio; sotto il profilo oggettivo, deve essere valorizzata la considerevole divergenza fra la consistenza dei patrimoni degli amministratori destinatari del sequestro (spesso titolari soltanto di quote di proprietà o addirittura nullatenenti) e l'importo per cui la stessa misura è stata richiesta.

In attesa che nel giudizio di merito siano più dettagliatamente ricostruiti i rapporti tra la fallita e le altre società dell'asserito gruppo, che siano compiutamente accertati gli effetti pregiudizievoli conseguenti alle condotte amministrative contestate e sia determinato il loro effettivo ammontare, ritiene questo giudice che il sequestro conservativo debba essere disposto, avuto riguardo alla domanda della curatela, fino alla concorrenza di € 40.700 nei confronti di Gian Luca Ambrosi e di € 458.460,74 nei confronti di Ruben Spezzati, Marika Cargnoni e Silvia Cargnoni.

La determinazione delle spese viene rimessa al giudizio di merito.

PQM

Il giudice designato,

visti gli artt. 669 *octies* e 671 cod. proc. civ.,

autorizza la curatela ricorrente a sottoporre a sequestro conservativo i patrimoni (beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito, partecipazioni sociali, azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari) di Gian Luca Ambrosi fino a concorrenza di € 40.700 nonché di Ruben Spezzati, Marika Cargnoni e Silvia Cargnoni fino a concorrenza di € 458.460,74.;

fissa il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;

spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 26.10.2016

Il giudice
Davide Scaffidi

